



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1355**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006. Autorizzazione all'Assessore alla salute e alle politiche sociali alla sottoscrizione della intesa in Conferenza permanente tra Provincia e autonomie per la specificazione dei contenuti delle attività socio-assistenziali di livello provinciale individuate con l'Intesa di data 18 dicembre 2009 (articolo 8 e articolo 9).

Il giorno **04 Giugno 2010** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA

Assenti:

UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) prevede un progressivo trasferimento di competenze ai Comuni, disponendo altresì per quelle di rilievo sovracomunale l'obbligo di esercizio associato attraverso le Comunità istituite dalla medesima legge.

La citata legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede, all'articolo 8, il trasferimento ai comuni - con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità - tra le altre, anche delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

In particolare, in data 18 dicembre 2009 è stata sottoscritta un'Intesa fra la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie locali per l'identificazione, nell'ambito del complesso delle attività ascrivibili alla materia socio-assistenziale, di quelle di livello provinciale.

Rispetto ad alcune di tali ultime attività (individuate nell'allegato 1 alla presente deliberazione), si rende opportuno dettagliare i contenuti specifici della competenza della Provincia in quanto le stesse coinvolgono ad oggi anche attività svolte dagli enti locali fermo rimanendo che, ove necessaria, la titolarità della presa in carico unitaria del caso e la elaborazione del relativo progetto individualizzato sono comunque di competenza dell'Ente locale.

L'onere finanziario delle attività che sono state considerate di livello provinciale ai sensi dell'Intesa così come dettagliate all'allegato 1) rimane in capo alla Provincia. Per ciascuna attività residua da quelle dettagliate all'allegato 1), nonché per quelle già delegate ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, l'onere finanziario rimane in capo agli enti locali. In deroga a quanto appena previsto fino all'assunzione di tutti gli atti di concreta individuazione dei servizi semiresidenziali e residenziali di rilevanza provinciale, l'onere finanziario connesso all'inserimento degli utenti nelle strutture residenziali e semiresidenziali continua a rimanere in capo agli enti locali. L'onere finanziario relativo ai servizi, anche di livello locale, erogati ai sensi della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, continua ad essere a carico direttamente della Provincia.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale n. 3 del 2006 e in particolare l'articolo 8;
- vista la legge provinciale n. 13 del 2007;
- vista la delibera della Giunta Provinciale n. 3052 del 18 dicembre 2009;
- vista l'Intesa di data 18 dicembre 2009 fra la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie locali;
- vista la normativa richiamata in premessa;

- visto l'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente Provincia – Autonomie locali;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione l'allegato 1) concernente "Specificazione dei contenuti delle attività socio-assistenziali di livello provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b) della legge provinciale n. 3 del 2006, già individuate con l'Intesa di data 18 dicembre 2009";
2. di autorizzare l'Assessore alla salute e alle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione di funzionamento della Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali, a partecipare, in luogo della Giunta, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la sottoscrizione dell'intesa di cui al punto 1) ed eventualmente ad apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
3. di dare atto che, ove necessaria, la titolarità della presa in carico unitaria del caso e la elaborazione del relativo progetto individualizzato sono di competenza dell'Ente locale e quindi da questo finanziate;
4. di disporre che l'onere finanziario delle attività che sono state considerate di livello provinciale ai sensi dell'Intesa di data 18 dicembre 2009 così come specificate all'allegato 1) rimane in capo alla Provincia. Per ciascuna attività residua da quelle dettagliate all'allegato 1), nonché per quelle già delegate ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, l'onere finanziario rimane in capo agli enti locali;
5. di disporre che transitoriamente, in deroga a quanto previsto dal punto 4), fino all'assunzione di tutti gli atti di concreta individuazione dei servizi semiresidenziali e residenziali di rilevanza provinciale, l'onere finanziario connesso all'inserimento degli utenti nelle strutture residenziali e semiresidenziali continua a rimanere in capo agli enti locali;
6. di disporre che l'onere finanziario relativo ai servizi, anche di livello locale, erogati ai sensi della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, continua ad essere a carico della Provincia.

LUC